

Problemi e proposte in tema di concorso in magistratura

Lorenzo Delli Priscoli

SOMMARIO – 1. Il bando del concorso in magistratura. - 2. I requisiti per accedere al concorso. - 3. Proposte modificative.

1. Il bando del concorso in magistratura.

Secondo l'art. 105 della Costituzione, spettano al Consiglio superiore della magistratura le decisioni relative alle assunzioni dei magistrati; il successivo art. 106, al comma 3, prevede poi che sia sempre di competenza del Consiglio la chiamata all'ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, di professori ordinari di università in materie giuridiche o di avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Per contro, l'unica norma dedicata al Ministero della giustizia in tema di magistratura chiude il titolo quarto della Costituzione e stabilisce che, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia: si tratta di una norma di chiusura che sembra relegare ad un ruolo residuale le funzioni del Ministero per quanto riguarda la magistratura.

A livello di norme ordinarie, l'art. 3 del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti messi a concorso.

La piana lettura di questo sistema normativo sembra voler relegare ad un ruolo meramente esecutivo le funzioni del Ministero quanto alle decisioni relative all'*an* e al *quando* dei concorsi in magistratura: nella pratica però non è così, perché il bando è frutto di una valutazione discrezionale del Ministro, legata soprattutto ai notevoli oneri economici che comporta l'assunzione di nuovi magistrati. Fatto sta che ormai siamo abituati – tanto da considerarla “normale” – ad una costante scopertura nell'organico di circa 1500 magistrati, pari quasi al 20% dell'organico previsto. Quello che inquieta è proprio la circostanza che questa situazione

non è straordinaria o legata ad avvenimenti contingenti ed imprevedibili (quali ad esempio l'improvvisa riduzione dell'età pensionabile), ma è per così dire "strutturale", alla quale i magistrati sembrano guardare sempre più spesso con rassegnazione.

E invece ritengo che il C.S.M. dovrebbe con forza rivendicare le sue attribuzioni costituzionali, riappropriandosi di una funzione chiave per mantenere in vita l'esistenza, la dignità e l'indipendenza della magistratura. Certo, questo comporterebbe l'attribuzione al Consiglio delle necessarie dotazioni finanziarie, il che è assolutamente compatibile con il disegno costituzionale e con l'autonomia finanziaria che effettivamente è riconosciuta al C.S.M. e all'altro organo fondamentale di giustizia che è la Corte costituzionale.

Come può, infatti, la magistratura dirsi realmente indipendente se la sua stessa esistenza dipende da una decisione del Ministero della giustizia (quella di bandire il concorso) e in ultima analisi del Governo nel suo insieme, che decide quante risorse dedicare alla Giustizia? Del resto l'indipendenza della magistratura è sottolineata anche dal primo comma dell'art. 106 Cost., che, nello stabilire che «*le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso*», costituisce garanzia e attuazione del principio, sancito dall'art. 104 Cost., secondo cui la magistratura costituisce un *ordine autonomo e indipendente* da ogni altro *potere*.

Il concorso pubblico assicura che il neo magistrato "non debba ringraziare nessuno" per la sua nomina: infatti, l'art. 106 Cost. ribadisce un principio contenuto più in generale nell'art. 97 Cost. (e in particolare nel disposto dell'ultimo comma, secondo cui «*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*»), e dunque apparentemente potrebbe sembrare una ripetizione superflua. Invece, la *ratio* dell'art. 97 Cost. ha una sfumatura diversa, perché in quest'ultimo caso prevale l'aspetto di garantire la meritocrazia nei pubblici concorsi, sia per premiare chi più merita, consentendogli di accedere alla pubblica amministrazione, sia al fine di tutelare l'interesse pubblico a che la cosa pubblica sia governata da persone le più competenti possibile: l'aspetto dell'indipendenza rimane in secondo piano perché la pubblica amministrazione, al contrario della magistratura, è pur sempre subordinata al potere politico.

Già è assai discutibile l'interpretazione secondo cui la Costituzione avrebbe voluto attribuire al Ministero una pressoché piena autonomia decisionale – che nella realtà dei fatti invece si è realizzata – in ordine alla quantità ed alla qualità delle risorse destinate all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia, ma l'art. 106 Cost. va necessariamente letto alla luce del precedente art. 97, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo che sia assicurato «*il buon*

andamento» dell'amministrazione. L'organizzazione in concreto degli uffici giudiziari, ove i Presidenti o i Procuratori non hanno una indipendenza economica per affrontare i problemi – anche relativi alle piccole cose come l'acquisto della carta – relativi al loro ufficio, mina invece seriamente l'indipendenza del magistrato (sul problema è stata organizzata dall'Unione europea una conferenza ad ottobre del 2017 a Tallinn in Estonia, che mira proprio ad evidenziare che l'indipendenza economica è necessaria per garantire l'indipendenza reale del magistrato).

Tuttavia è intollerabile (e soprattutto è contrario allo spirito della Costituzione) che la discrezionalità del Ministro si estenda anche alla decisione relativa al “quando” delle assunzioni dei magistrati. Questa discrezionalità nella realtà si traduce in una grave e permanente scopertura di organico che produce gravi danni al sistema Italia, anche da un punto di vista dell'immagine e della competitività al fine di attrarre investimenti stranieri, con perdite economiche ben più cospicue rispetto al denaro necessario per garantire il pieno organico.

Il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (di attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, cd. riforma Castelli), attualmente in vigore (pur ampiamente modificato dalla cd. riforma Mastella di cui alla legge 30 luglio 2007, n. 111), costituisce l'attuazione del principio del pubblico concorso per l'accesso nella magistratura ordinaria ed ha abrogato le relative norme – che comunque prevedevano pur sempre il concorso, articolato in prove scritte e orali non troppo dissimili da quelle attuali – contenute nella legge sull'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941).

Oggi quindi l'accesso in magistratura non è disciplinato dalla legge generale sull'ordinamento giudiziario, ma da uno specifico *corpus* normativo, rappresentato appunto dal d.lgs. n. 160 del 2006, la cui efficacia è stata temporaneamente sospesa – per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 269 del 2006 – fino al 31 luglio 2007, data a partire dalla quale il d.lgs. n. 160 del 2006 è entrato definitivamente in vigore.

Secondo il comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 160 del 2006, la nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale (ed effettivamente questa prassi si sta consolidando) in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento (ed invece questo aspetto della norma viene sistematicamente trascurato, perché i posti effettivamente coperti sono cronicamente inferiori di un migliaio circa rispetto a quelli previsti per legge, ossia 10.151).

Il comma 2 prevede che il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale: secondo il comma 3 la prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto

civile (prima della riforma del 2006 questo scritto verteva anche sul diritto romano), sul diritto penale e sul diritto amministrativo. Il comma 4 disciplina invece la prova orale, che verte su moltissime materie: *a*) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; *b*) procedura civile; *c*) diritto penale; *d*) procedura penale; *e*) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; *f*) diritto commerciale e fallimentare; *g*) diritto del lavoro e della previdenza sociale; *h*) diritto comunitario; *i*) diritto internazionale pubblico e privato; *l*) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; *m*) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Il comma 5 stabilisce che sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12 punti (il massimo è 20) in ognuna delle materie della prova scritta (quindi il punteggio minimo allo scritto per essere ammessi all'orale è di 36), mentre conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6 (il massimo è 10) in ciascuna delle materie della prova orale e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva tra scritto e orale non inferiore a 108 punti (quindi, nel caso in cui allo scritto si sia conseguito il punteggio di 36, all'orale per conseguire l'idoneità occorre prendere per lo meno 72, il che corrisponde al punteggio di 7 in 8 discipline e di 8 nelle altre 2). Lo stesso comma 5 si chiude aggiungendo che il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza con la sola formula «non idoneo».

L'art. 2 del d.lgs. n. 160 del 2006 disciplina i requisiti per l'ammissione al concorso, al quale sono ammessi: i magistrati amministrativi e contabili; i procuratori dello Stato; i dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza; gli appartenenti al personale universitario di ruolo in materie giuridiche in possesso di laurea in giurisprudenza; coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche se non iscritti all'albo; coloro i quali abbiano svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni; i laureati in giurisprudenza in possesso o del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali (della durata di 2 anni) previste dal d.P.R. n. 162 del 1982 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 1997; i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in

materie giuridiche. Infine, sono altresì ammessi al concorso, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, i laureati in giurisprudenza che abbiano concluso positivamente un tirocinio di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari o l'avvocatura dello Stato: quest'ultima è dunque la strada più breve, dopo la laurea, per accedere al concorso in magistratura. In tutti i casi comunque la sola laurea in giurisprudenza non è più, come avveniva prima delle modifiche avvenute con il d.lgs. n. 160 del 2006, sufficiente per accedere al concorso, cosicché il concorso in magistratura è di fatto diventato un cd. "concorso di secondo grado".

Il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 160 del 2006 stabilisce che sono ammessi al concorso per esami i candidati in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano; avere l'esercizio dei diritti civili; essere di condotta incensurabile; non essere stati dichiarati per tre volte non idonei.

L'art. 3 prevede che il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti messi a concorso; l'art. 4 stabilisce che la domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

L'art. 5 prevede che la commissione del concorso per esami sia nominata con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura: tale commissione è composta da un magistrato di sesta valutazione di professionalità, che la presiede, venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Il comma 6 prevede che, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento (ossia nella pratica sempre), il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Per la valutazione degli scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti; ciascun collegio della medesima sottocommissione corregge uno solo dei tre scritti di ciascun candidato.

Stabilisce l'art. 6 che l'intera procedura concorsuale è espletata in

modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso: quindi, considerato l'alto numero di candidati, la correzione degli scritti procede necessariamente a ritmi estremamente serrati, tanto che il sesto comma prevede che per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati ed eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.

2. I requisiti per accedere al concorso.

Con la legge attualmente in vigore, si rischia di perdere molti giovani brillanti neolaureati – potenziali bravissimi magistrati – per i quali il concorso in magistratura non è più appetibile come un tempo, perché all'allungamento dei tempi dovuto al fatto di dover obbligatoriamente frequentare una Scuola di specializzazione o uno *stage* formativo si aggiunge la forte incertezza sui tempi successivi: il bando del concorso in magistratura non è infatti coordinato con la fine della Scuola e i requisiti per partecipare al concorso devono essere posseduti al momento della scadenza del bando e non – come invece sarebbe più ragionevole – al momento degli scritti.

Accade così che agli scritti in magistratura, che si svolgono di solito nel mese di luglio, non possono accedere, come invece sarebbe logico, coloro che hanno appena conseguito il diploma della scuola di specializzazione (normalmente nel mese di giugno). Questa incertezza sui tempi, senza contare quella relativa ai tempi di correzione degli scritti e, ultimamente, anche quelli che vanno dalla conclusione del concorso all'effettiva chiamata in servizio, rende quanto mai difficile, per quel brillante giovane neolaureato, resistere alla tentazione di entrare immediatamente nel mondo del lavoro.

Potrà forse sembrare eccessivo invocare l'art. 3, comma 2, Cost., ma non possono nascondersi oggettivi problemi nell'assicurare l'uguaglianza sostanziale tra i candidati: spesso la scelta di entrare subito nel mondo del lavoro, per quel brillante giovane neolaureato, è quasi obbligata per l'impossibilità di fatto di chiedere alla famiglia di essere mantenuto negli studi a tempo indeterminato, senza oltretutto poter garantire a se stesso e alla famiglia la sicurezza di diventare magistrato, e con la consapevolezza che, fallite le prove in magistratura e quindi a distanza di 5-10 anni, quel professore con il quale ha discusso la tesi potrebbe molto probabilmente non essere più interessato a quel dottore in giurisprudenza, pur sempre brillante ma ormai non più giovanissimo, non più neolaureato ma senza alcuna esperienza pratica da avvocato e quasi sicuramente anche demotivato e scoraggiato.

Un suggerimento utile sarebbe allora quello di modificare e rendere più incisivo il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2006, prevedendo che debba svolgersi tutti gli anni uno scritto a luglio; che possano accedervi tutti coloro che prima di tali scritti (e non anche al momento del bando) siano in possesso del diploma della scuola di specializzazione o degli altri requisiti richiesti dalla legge e che i posti messi a concorso siano non solo tutti quelli scoperti ma anche quelli relativi ai magistrati che sicuramente andranno in pensione nei successivi due anni, in modo da riuscire a garantire tendenzialmente l'obiettivo del pieno organico nella magistratura, che è uno dei problemi che maggiormente affligge e danneggia la giustizia italiana, soprattutto perché, come ampiamente risaputo, le maggiori scoperture riguardano i posti meno ambiti e dove invece più vi sarebbe bisogno di magistrati.

La situazione è aggravata anche dalla circostanza che attualmente la selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali è di fatto praticamente nulla (considerazioni analoghe valgono per la prova finale), dato che i posti messi a concorso sono quasi sempre superiori al numero delle richieste e che non sono indicati criteri minimi per il superamento della selezione da parte dei candidati, di modo che le commissioni incaricate possono decidere di promuovere anche coloro che, per ipotesi, abbiano errato tutte le risposte (si tratta in questo caso di una selezione a quiz, organizzata a livello nazionale con correzione centralizzata dei moduli a lettura ottica consegnati ai candidati).

Una maggiore selezione in questa fase – aspetto sul quale invece il progetto di riforma non interviene – potrebbe forse aiutare a scoraggiare da subito quegli aspiranti magistrati non particolarmente brillanti che invece, accedendo alla scuola di specializzazione, si illudono di poter sostenere con successo il concorso in magistratura.

Del resto in Francia la selezione dei magistrati avviene per entrare all'*École nationale de la Magistrature* (Scuola nazionale della Magistratura), e quindi prima, non dopo la Scuola, come invece avviene da noi.

Sotto questo aspetto potrebbe essere utile rimeditare la distinzione, che avviene con la riforma, tra i “bravi”, che possono accedere subito al concorso, e coloro che invece devono prima frequentare la Scuola. L'esperienza infatti insegna che molto spesso lacune in un aspirante magistrato che hanno determinato voti non particolarmente brillanti all'Università non vengono colmate mediante la Scuola, e questo perché si tratta di lacune che si trascinano dalla scuola dell'obbligo e dalle scuole superiori, e che si manifestano, prima che in carenze giuridiche, in gravi difficoltà nell'esprimere il pensiero in maniera corretta, sia da un punto di vista grammaticale e sintattico che dell'organizzazione del pensiero.

Anche le Università troppo spesso trascurano l'esercizio della scrittura, dimenticando che la professione del giurista impone l'uso continuo dell'arte dello scrivere.

In conclusione, forse paradossalmente sarebbe più utile consentire a tutti i neolaureati in giurisprudenza di accedere subito al concorso (si pensi oltretutto che il corso di laurea in giurisprudenza dura 5 anni, e non più 4 come in passato), in modo da permettere di verificare in un tempo ragionevole (al massimo il tempo di partecipare a tre concorsi in magistratura) se la loro strada è quella della magistratura o se invece sono più adatti per altri lavori, parimenti dignitosi.

Va tuttavia segnalato il rischio in tal caso di una corsa verso le Università ritenute più facili, con un prevedibile incremento in breve tempo degli aspiranti magistrati abilitati a partecipare al concorso con la sola laurea e senza ulteriori requisiti, con inevitabile ulteriore ingolfamento delle procedure concorsuali.

3. Proposte modificative.

Si ritiene che lo scritto del concorso in magistratura debba selezionare coloro che hanno le maggiori capacità critiche, di ragionamento e di buona scrittura, privilegiando la scelta di argomenti non eccessivamente asfittici e circoscritti, i quali esaltano invece uno studio eccessivamente nozionistico e quindi inevitabilmente poco meditato. Un candidato deve poter ottenere un voto molto alto anche se non è a conoscenza dell'ultima sentenza sul tema oggetto di esame (che nel lavoro si può reperire agevolmente e velocemente tramite *internet*), purché dimostri spirito critico, capacità di orientarsi fra le norme e di sviluppare delle idee ragionevoli, non necessariamente in linea con la giurisprudenza prevalente o la dottrina dominante.

Altri rimedi escogitati in passato, come una preselezione basata sui quiz, a mio avviso giustamente abbandonata, rischiavano di introdurre una selezione basata su un avvilente nozionismo che nulla ha a che fare con le doti che si richiedono ad un bravo magistrato.

Per contemperare le avvertite e ragionevoli esigenze da un lato di consentire a tutti i neolaureati di accedere immediatamente al concorso e dall'altro di non caricare la commissione d'esame del compito di correggere una quantità esorbitante di elaborati, che per un verso rende estremamente difficile il mantenimento di un metro omogeneo di giudizio per l'intero periodo della correzione degli scritti e per un altro rende inevitabile la suddivisione in sottocommissioni (anche perché il d.lgs. n. 160 del 2016 impone tempi brevi per la correzione degli elaborati scritti, che ora non superano gli 8-9 mesi, mentre in precedenza non di rado

superavano abbondantemente l'anno), potrebbe pensarsi – prendendo spunto da quanto effettivamente escogitato dalla Camera dei deputati anni fa per la selezione dei funzionari della carriera direttiva – ad una preselezione aperta a tutti e consistente nello svolgimento di due prove scritte di diritto civile e di diritto penale, senza l'ausilio dei codici, su tematiche ampie e relativamente semplici, con due o al massimo tre ore a disposizione per ciascun elaborato.

Questa preselezione permetterebbe di escludere dai veri e propri scritti tutti coloro che hanno limitate capacità giuridiche, logiche o di scrittura e consentirebbe alla commissione, una volta esaurita la fase preselettiva, da un lato di elaborare tracce meno specifiche (che inevitabilmente rendono più nozionistico lo studio e accentuano il fattore “fortuna” nella selezione dei candidati) e dall'altro di correggere un numero di gran lunga inferiore di scritti, con conseguenti benefici quanto all'omogeneità dei criteri di correzione.

Quanto alle scuole di specializzazione per le professioni legali, attualmente disciplinate dall'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 1997, si prevede, tra le altre condivisibili modifiche, un'ampia autonomia delle scuole, salvo che nelle materie oggetto di prova scritta. Deve valutarsi positivamente tale proposta, purché tale norma possa interpretarsi nel senso che le scuole possano decidere di impartire gli insegnamenti oggetto delle prove scritte, così da creare una scuola per le professioni legali in cui oggetto della didattica siano solo le materie dello scritto in magistratura (che poi sono anche le stesse della prova scritta per diventare avvocato): occorre, infatti, prendere atto che attualmente sono troppe le materie oggetto di insegnamento e gli specializzandi, dovendo superare un concorso in magistratura che di fatto si vince quasi sempre con il superamento degli scritti dato il bassissimo numero di ammessi agli orali (tradizione che si suggerisce di non abbandonare, perché allontana quello che sarebbe un deleterio sospetto di possibili “raccomandazioni” per i futuri magistrati), sono concentrati quasi esclusivamente su diritto civile, penale ed amministrativo, ben potendo poi dedicarsi alle materie oggetto dell'orale nel non breve lasso di tempo che passa tra lo scritto e l'orale.

Non a caso, infatti, le scuole private di preparazione al concorso in magistratura hanno sempre come insegnamenti esclusivamente quelli oggetto della prova scritta. A tale proposito appare irragionevole dimenticare, proprio in presenza del ricordato mancato coordinamento fra conclusione della scuola di specializzazione e prove scritte, l'assenza di una offerta formativa legata alle università per gli specializzati (nonché per tutti coloro che possono accedere al concorso) che li accompagni fino al concorso: l'esperienza attuale dimostra che i più motivati fra gli specializzati, una volta finita la Scuola ed in attesa del concorso, si

iscrivono alle scuole private, inconveniente oggi di fatto insuperabile fintanto che i requisiti per accedere al concorso debbano essere posseduti al momento della scadenza del bando. Un suggerimento potrebbe dunque essere quello di strutturare il corso di studi delle Scuole su più anni, in modo da accompagnare il neolaureato dalla laurea al momento del concorso, rendendo però obbligatoria la frequenza solo nel primo anno. In tal modo le Scuole verrebbero anche stimolate a puntare al massimo sulla qualità fin dal primo anno, nella ragionevole previsione che gli studenti decideranno di proseguire i loro studi all'interno della stessa Scuola.

Deve, inoltre, evidenziarsi che il sistema di attribuzione dei punteggi al concorso appare irragionevole in quanto il punteggio dell'orale (che ha una durata media di un'ora-un'ora e mezza ed è quindi necessariamente poco approfondito come si dirà in seguito) ha un peso doppio rispetto a quello degli scritti (che durano in tutto 24 ore), dato che il punteggio minimo allo scritto è di 36 mentre all'orale di 72. Se si pensa che, come si è detto, la selezione viene fatta praticamente per intero allo scritto e che statisticamente sono molto pochi i punteggi superiori al 39, appare con tutta evidenza che il peso del punteggio all'orale è eccessivo rispetto a quello dello scritto e determina da solo quasi completamente la graduatoria, la quale ha una importanza enorme, dato che determina la possibilità o meno di poter scegliere la città dove andare a lavorare per diversi anni della vita del magistrato. Altra incongruenza è il peso delle singole materie: non si vede perché una materia importante come il diritto civile debba essere accorpata al diritto romano, il diritto amministrativo al diritto costituzionale e a quello tributario e il diritto commerciale a quello fallimentare, così riducendo il peso specifico della valutazione di tali materie rispetto ad altre che invece, come il diritto internazionale, attribuiscono da sole un punteggio che va da 6 a 10.

Le materie sulle quali sostenere l'esame orale sembrano in ogni caso troppe, cosicché l'esame orale si riduce spesso in una verifica piuttosto superficiale delle conoscenze del candidato. Più logico sarebbe limitare l'orale alle materie dello scritto e alle procedure, in modo da consentire domande più approfondite e "di ragionamento".

Manca poi completamente una qualsiasi verifica di un minimo di cultura generale e di spirito critico da parte del candidato, verifica che potrebbe anche ridurre la tendenza delle scuole private per la magistratura ad adottare un metodo di insegnamento estremamente casistico e per casi specifici, non certo di ampio respiro, tendente a trascurare i principi generali in favore di temi estremamente specifici, in omaggio alla tradizione giuridica anglosassone (già "colpevole" di aver diffuso i quiz quale prova preselettiva nei concorsi) che certo non gode della nostra

tradizione romanistica.

La mancanza di una prova di cultura generale, unita alla circostanza che per accedere alla facoltà di giurisprudenza è sufficiente il diploma di qualsiasi scuola superiore, rende ben possibile che diventi magistrato una persona dotata di una preparazione esclusivamente tecnica, che in quanto tale non attribuisce al magistrato quella sensibilità necessaria per interpretare le norme e individuarne la *ratio*, e cogliere lo spirito che anima la società civile in un determinato momento storico.

Una notazione anche su quello che potrebbe sembrare apparentemente un dettaglio e che invece dimostra la scarsa considerazione che si ha per coloro che abbiano una conoscenza delle lingue straniere, sicuramente molto utili (e unico indicatore di una sensibilità verso la cultura generale cui facevo riferimento in precedenza, se non altro perché la conoscenza dell'inglese permette ai magistrati di confrontarsi con altri colleghi e con la produzione giuridica di altri Paesi), specie in una prospettiva futura, per un giovane magistrato. Attualmente, è previsto (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 160 del 2006) un *colloquio su una lingua straniera: diventano magistrati coloro che ottengono un giudizio di idoneità nel colloquio sulla lingua straniera prescelta*. Per quanto è a mia conoscenza, da quando è stata introdotta questa modifica, mai nessun aspirante magistrato è stato respinto all'orale solo per una inidoneità nella lingua straniera.

Ciò è ben comprensibile: chi se la sentirebbe di negare l'idoneità a un aspirante magistrato che dopo aver superato gli scritti e tutte le numerose e complesse materie degli orali abbia poi mostrato una scarsa conoscenza della lingua straniera? Sarebbe allora forse più ragionevole attribuire alla lingua straniera la dignità di una materia come le altre, dando alla commissione la possibilità di esprimere non un semplice giudizio di idoneità o meno ma un vero e proprio voto, in modo che il magistrato che abbia una perfetta conoscenza della lingua possa ottenere un giudizio più alto rispetto a chi è in grado solo di pronunciare qualche parola straniera.

Da ultimo, deve rilevarsi che il d.l. n. 168 del 2016, conv. nella legge n. 197 del 2016, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso in Cassazione, ha introdotto una norma che appare frutto di scarsa meditazione (... *in via straordinaria al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado*), con la quale si riduce il tirocinio da 18 a 12 mesi per i neo magistrati vincitori dei concorsi banditi nel 2014 e nel 2015.

Questa norma, insieme al fallimento della proposta di destinare i neo magistrati alle sole funzioni giudicanti, determina, per coloro che sceglieranno una sede di procura, la possibilità di svolgere un tirocinio

presso uffici giudicanti di soli tre mesi, con conseguenti serissimi rischi relativi alla formazione di una solida cultura della giurisdizione, che non si improvvisa in poco tempo e difficilmente si apprende dai libri, necessitando invece di un congruo periodo di affiancamento accanto a magistrati esperti.

Si auspica, quindi, che tale norma non venga reiterata per i prossimi tirocinanti e che anzi tutti siano destinati a funzioni giudicanti (possibilmente civili e/o in collegio penale).